



G.C. n. 426

Riferimenti Archivistici: A 05 - 20230000005

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12/09/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO C.D. "CATASTO INCENDI" (U_2023_60)

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale: Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento


Cognome e nome	Carica	Presente
Alessandro Ghinelli	Sindaco	1
Lucia Tanti	Vicesindaco	2
Simone Chierici	Assessore	3
Alessandro Casi	Assessore	4
Monica Manneschi	Assessore	5
Giovanna Carlettini	Assessore	-
Francesca Lucherini	Assessore	6
Federico Scapecchi	Assessore	7
Marco Sacchetti	Assessore	8
Alberto Merelli	Assessore	9

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353, (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che prescrive all'art. 10 che:

“ le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni;

in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto;



è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;

sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;”

Vista la Legge regionale del 21/3/2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana) e sue successive modificazioni, che, in attuazione della legge quadro, prescrive all'art. 76, commi da 4 a 7, che:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB (Anti Incendio Boschivo).

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici”.

Visto ancora che la Legge forestale regionale citata prescrive all'art. 75 bis che:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli



elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

Considerato che la normativa vigente sopra riportata:

- definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate;
- stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo ventennale, un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni;
- stabilisce che, per l'apposizione dei suddetti vincoli, i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco;

Dato atto che:

- la Regione Toscana provvede, secondo quanto disposto dalle leggi sopra citate, alla formazione del Piano Pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come piano AIB;
- il Comune deve effettuare gli adempimenti di sua competenza, e, nello specifico, il censimento, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco tramite apposito catasto, potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare;

Ricordato che sono stati reperiti i dati sugli incendi pregressi a decorrere dall'anno 2003, mediante accesso al Servizio Territoriale del S.I.M. - Sistema Informativo della Montagna, che conserva i dati dei rilievi effettuati dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;

Visti gli elaborati, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale:

- o Relazione Tecnica e certificazione Responsabile del procedimento, che illustra i criteri con cui è redatto il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco", c.d. CATASTO INCENDI;
- o Elenco Particellare: elenco catastale, distinto per foglio e particella, delle aree boscate e pascoli percorse dal fuoco con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana 39/2000;
- o Allegato cartografico: allegato contenente gli estratti cartografici, redatti su base catastale, relativi alla perimetrazione delle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco;

Ritenuto pertanto di istituire il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco", c.d. CATASTO INCENDI, costituito dagli elaborati sopra citati e allegati alla presente e di dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle leggi sopra ricordate, tra i quali la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni



dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto incendi, dandone tempestiva pubblicità attraverso avviso sul sito del Comune, affinché nel termine dei trenta giorni dalla pubblicazione sia data la possibilità di presentare eventuali osservazioni;

Dato atto che:

- alla scadenza dei trenta giorni, con successivo atto, si procederà alla valutazione delle osservazioni presentate, approvando, entro sessanta giorni, l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e le relative perimetrazioni;
- l'elenco sarà successivamente comunicato alla Regione e sarà pubblicato in apposita sezione del sito comunale;

Accertato che, in base all'articolo 3 e seguenti della legge regionale n. 10/2010, la presente pratica è esclusa dal procedimento di VAS, in quanto ha ad oggetto un semplice censimento delle aree percorse dal fuoco e non un piano o un programma che rientri nelle definizioni poste dalla medesima legge;

Dato atto che l'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati sono garantite dalla procedura prevista specificamente per il procedimento dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 citata e che l'avviso dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei terreni da inserire nel Catasto incendi sarà inserito anche sul sito del Comune.

Ritenuto di individuare nel Direttore del Servizio Governo del Territorio il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del catasto Incendi, che provvederà al suo aggiornamento annuale con propria determinazione;

Vista la LRT n.39/2000;

Vista la Legge n. 353/2000;

Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (norme per il governo del territorio);

Accertato che la presente deliberazione rientra nelle attribuzioni della Giunta Comunale, a norma dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto organo competente alla trattazione degli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

Visto l'allegato *parere favorevole* in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Servizio governo del territorio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di istituire il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco", c.d. CATASTO INCENDI ai sensi della Legge del 21/11/2000 n.353 e della L.R. del 21/3/2000 n. 39;



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

di approvare i seguenti elaborati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituiscono il Catasto incendi:

o **Relazione Tecnica e certificazione Responsabile del procedimento**, che illustra i criteri con cui è redatto il Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco”;

o **Elenco Particellare**: elenco catastale, distinto per foglio e particella, delle aree boscate e pascoli percorse dal fuoco con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana 39/2000.

o **Allegato cartografico**: allegato contenente gli estratti cartografici, redatti su base catastale, relativi alla perimetrazione delle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco

di dare atto che il responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento del suddetto catasto è il Direttore del Servizio Governo del Territorio che provvederà annualmente con propria determinazione al suo aggiornamento;

di demandare al suddetto Dirigente tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, secondo il disposto dell'art. 75 bis comma 2 della L.R. n.39/2000, consistenti in:

- pubblicazione dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto all'albo pretorio del Comune per trenta giorni, dandone tempestiva pubblicità attraverso avviso sul sito del Comune;
- precisazione che durante i trenta giorni di pubblicazione sarà possibile presentare eventuali osservazioni;

di provvedere con successivo atto alla valutazione delle osservazioni presentate ed all'approvazione dell'elenco definitivo e delle relative perimetrazioni ed al successivo invio dell’elenco alla Regione ed alla pubblicazione in apposita sezione del sito comunale;

di stabilire che, in caso di mancanza di osservazioni, attestata da parte del dirigente del Servizio Governo del Territorio, gli elaborati che costituiscono il catasto incendi, allegati alla presente deliberazione, diverranno definitivi;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del presente atto, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'elenco ed ai successivi adempimenti in tempi rapidi.

/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso Pisacane



Il Presidente
Ing. Alessandro Ghinelli